

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Tasso di interesse legale al 0,01% dal 1 gennaio 2021: effetti ai fini fiscali e contributivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato **aggiornato**, con **decreto del 11 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, **il tasso percentuale di interessi**. Secondo quanto previsto, **la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d'anno è stato ulteriormente ridotto allo 0,01%**, in luogo dello 0,05% vigente fino al 31.12.2020. **La variazione del tasso legale ha effetto a decorrere dal 01.01.2021**, anche in relazione **ad alcune disposizioni fiscali e contributive**. La nuova misura del tasso d'interesse ha riflessi, infatti, sulla **determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997. Ne consegue, che **i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2021 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2020** dovranno calcolare e poi sommare fra loro: **i) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,05%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2020; **ii) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,01%** per il periodo che va dall' 1 Gennaio 2021 alla data di regolarizzazione della violazione. **La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali**, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

Premessa

L'art. 1284, co. 1, c.c., attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) **la possibilità di modificare annualmente**, entro il 15 dicembre, la **misura del tasso di interesse legale, tenendo conto:**

- del **rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato** di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi;
- del **tasso di inflazione**.

Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è **che il Decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce** (es: entro il 15 Dicembre 2020, se il tasso entra in vigore dal 2021).
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, **questo rimane invariato per l'anno successivo.**

Ebbene, in attuazione alla suddetta disposizione, è stato **aggiornato con decreto del 11 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, **il tasso percentuale di interessi**. Secondo quanto previsto dal suddetto decreto, **la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d'anno è stato ulteriormente ridotto allo 0,01%, con decorrenza dal 01 gennaio 2021.**

TASSO di INTERESSE Fino al 31.12.2020	0,05%
TASSO di INTERESSE Dal 01.01.2021	0,01%

E' bene ricordare che, nel corso degli ultimi anni **la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:**

TASSO DI INTERESSE LEGALE		
TASSO LEGALE MISURA	DECORRENZA	PROVVEDIMENTO
0,01%	Decorrenza dal 01.01.2021	DM 11.12.2017 (G.U. 15.12.2020 n. 310)
0,05%	Decorrenza dal 01.01.2020	DM 12.12.2019 (G.U. 14.12.2019 n. 293)
0,8%	Decorrenza dal 01.01.2019	DM 12.12.2018 (G.U. 15.12.2018 n. 291)
0,3%	Decorrenza dal 01.01.2018	DM 13.12.2017 (G.U. 15.12.2017 n. 292)
0,1%	Decorrenza dal 01.01.2017	DM 712.2016

		(G.U. 14.12.2016 n. 291)
0,2%	Decorrenza dal 01.01.2016	DM 11.12.2015 (G.U. 15.12.2015 n. 291)
0,5%	Decorrenza dal 01.01.2015	DM 11.12.2014 (G.U. 15.12.2014 n. 292)
1%	Decorrenza dal 01.01.2014	DM 12.12.2013 (G.U. 13.12.2013 n. 292)
2,5%	Decorrenza al 01.01.2012	D.M. 12.12.2011 (G.U. 291 15.12.11)
1,5%	Decorrenza dal 01.01.2011	D.M. 07.12.2010 (G.U. 292 15.12.10)
1%	Decorrenza dal 01.01.2010	D.M. 04.12.2009 (G.U. 291 15.12.09)
3%	Dal 01.01.2008 al 31.12.2009	D.M. 12.12.2007 (G.U. 291 15.12.07)
2,5%	Dal 01.01.2004 al 31.12.2007	D.M. 1° dicembre 2003
3%	Dal 01.01.2002 al 31.12.2003	D.M. 11 dicembre 2001
3,5%	Dal 01.01.2001 al 31.12.2001	D.M. 11 dicembre 2000
2,5%	Dal 01.01.1999 al 31.12.2000	D.M. 10 dicembre 1998
5%	Dal 01.01.1997 al 31.12.1998	Legge 662/1996
10%	Dal 16.12.1990 al 31.12.1996	Legge 353/1990
5%	Dal 21.04 1942 al 15.12.1990	Codice Civile

Come vedremo meglio nel prosieguo, la variazione del tasso legale **ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.**

Effetti fiscali: effetti sul ravvedimento operoso

La nuova misura del tasso d'interesse ha riflessi sulla **determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso**, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997, istituito che consente, al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in

Osserva

L'istituto in esame consente di versare contestualmente:

- il **tributo o l'eventuale differenza** (se dovuti);
- la **sanzione ridotta**;
- gli **interessi moratori calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno che tale adempimento è realmente effettuato.

Ciò comporta che **i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2021, per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2020**, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- **gli interessi calcolati al tasso legale del 0,05%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2020;
- **gli interessi calcolati al tasso legale del 0,01%** per il periodo che va dal 1° Gennaio 2021 alla data di regolarizzazione della violazione.

Resta fermo che, **per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2021 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dell'0,01%**.

ESEMPIO

Il ravvedimento operoso **dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES** o IRAP, scaduto il 10.12.2020, che **verrà effettuato il 10.2.2021**, comporta l'applicazione del tasso legale:

- **dello 0,05%**, per il **periodo 11.12.2020 - 31.12.2020**;
- **dello 0,01%**, per il **periodo 1.1.2021 - 17.2.2021**.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,01% **rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso**:

- **accertamento con adesione**, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- **acquiescenza all'accertamento**, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;

→ **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

In relazione **all'accertamento con adesione**, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che **la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione**, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

ESEMPIO

Pertanto, ad esempio, **in caso di atto di adesione perfezionato nel 2020 il cui pagamento viene rateizzato**, sulle rate successive alla prima **continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,05% in vigore nel 2020**, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio **deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.**

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal dl 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute **in seguito all'adesione alle definizioni agevolate** previste dal DL 23.10.2018 n. 119 conv. L. 17.12.2018 n. 136 (c.d. "pace fiscale"), in particolare:

- la definizione agevolata dei **processi verbali di constatazione** consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 1 del DL 119/2018;
- la definizione agevolata degli **avvisi di accertamento o in rettifica**, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 119/2018;
- la definizione agevolata degli **inviti al contraddittorio** notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DL 119/2018;
- la definizione agevolata degli **accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018**, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DL 119/2018;
- la definizione agevolata delle **controversie tributarie** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 24.10.2018, ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018.

ESEMPIO

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale applicato sulla **seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.**

Modifica tasso legale: casi particolari

Modifica tasso legale: casi particolari

<p>Misura degli interessi non computati per iscritto</p>	<p>La nuova misura dello 0,01% del tasso legale RILEVA anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:</p> <p>→ ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);</p> <p>→ agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).</p>
<p>Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni</p>	<p>La riduzione del tasso legale allo 0,01% NON RILEVA invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.</p>
<p>Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette</p>	<p>Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; • delle rendite o pensioni a tempo determinato; • delle rendite e delle pensioni vitalizie; • dei diritti di usufrutto a vita. <p>I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2021.</p>

Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, **le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale**, quindi allo 0,01% dall'1.1.2021, in caso di:

- **oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali** o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;

- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- **aziende agricole colpite da eventi eccezionali**;
- **aziende sottoposte a procedure concorsuali**;
- **enti non economici e di enti**, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Osserva

La **nuova misura minima della sanzione**, pari allo 0,01%, si **applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2021**.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito .

Cordiali Saluti,
CSA International Consulting Srl

Milano, 13/01/2021

FONTE: LALENTE SUL FISCO